

POLISPORTIVA MADONNINA ASD - APS

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 18/12/2022.

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. introduzione di alcune modifiche allo statuto richieste dalla legge a seguito della comunicazione trasmessa dall'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, anche alla luce dei requisiti necessari per poter svolgere come attività di interesse generale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2. comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata come assemblea straordinaria, che sono presenti n. 14 soci di cui n. / _ giusta delega consegnata agli atti, come da registro presenti allegato sotto la lettera A) al presente verbale e conservato agli atti, pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare con il quorum dell'assemblea ordinaria avendo ad ordine del giorno l'adozione di alcune modifiche statutarie connesse alla normativa in materia di terzo settore come previsto dall'art. 26 bis del DL 73/2022.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Ranieri Alessandro, che chiama alle funzioni di Segretario Nerino Gallerani.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata in quanto l'associazione ha ricevuto dall'Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore della Regione Emilia Romagna il 02/11/2022 una comunicazione in merito al processo di trasmissione recante la seguente informativa

"A seguito della trasmissione di dati e documenti degli enti iscritti nei precedenti registri al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'ufficio Ruots ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Dall'esame della documentazione trasmessa relativa alla Vostra Associazione sono emersi motivi ostativi all'iscrizione: lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente (Codice del Terzo Settore)"

con l'invito a trasmettere
"all'indirizzo pec associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate"

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione e quindi entro e non oltre il 1° gennaio 2023.

Poiché il provvedimento non menziona i motivi ostativi al perfezionamento della procedura di trasmissione nel registro unico nazionale del terzo settore, è stata contattata la Dottoressa Francesca Collecchia la quale ci ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche statutarie indicate dal decreto legislativo 36/2021, così come emendato dal recente decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, di riforma dell'ordinamento sportivo. Poiché la POLISPORTIVA MADONNINA ASD - APS promuove come attività di interesse generale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, si rende necessario, in stretta connessione con il Codice del terzo settore, apportare anche le modifiche che trovano fondamento nel menzionato decreto legislativo 36/2021.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Nerino Gallerani
Alessandro Ranieri

Nerino Gallerani
Alessandro Ranieri

Si propone pertanto di modificare, ai fini della qualifica di associazione di promozione sociale che promuove attività sportive dilettantistiche, le seguenti clausole statutarie in base anche a rilievi che l'Ufficio ha sollevato ad altre associazioni, non avendo indicato i motivi ritenuti ostativi al perfezionamento della trasmissione nel registro unico nazionale del terzo settore:

1) il Decreto Legislativo 36/2021 interviene **sulla definizione dell'oggetto sociale**. Mentre l'articolo 90 della Legge 289/2002 richiede che nell'oggetto sociale si faccia espresso "riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;" l'articolo 7 del Decreto Legislativo 36/2021 richiede di indicare "l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Il correttivo al Decreto Legislativo ha espressamente sancito che gli enti del terzo settore possono omettere il vincolo della natura principale dell'attività sportiva (art. 7 comma 1bis) da cui la necessità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 3 "a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi incluse le attività didattiche, con particolare riferimento alle seguenti discipline sportive, corsa su strada, bigliardo sportivo/boccette, calcio, ciclismo, danze accademiche, danza sportiva, danza classica, danze internazionali, fitness, atletica leggera, e curare la gestione di impianti sportivi necessari per lo svolgimento delle citate attività";

con la seguente formulazione

"a) l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche quali, a puro titolo esemplificativo, con particolare riferimento alle seguenti discipline sportive, corsa su strada, bigliardo sportivo/boccette, calcio, ciclismo, danze accademiche, danza sportiva, danza classica, danze internazionali, fitness, atletica leggera, e curare la gestione di impianti sportivi necessari per lo svolgimento delle citate attività".

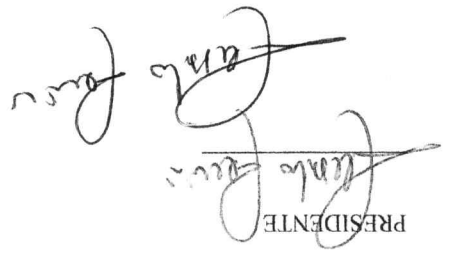
La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

2) Gli Uffici hanno chiesto che fosse dettagliato il **procedimento di accesso ai libri sociali**. Si propone quindi di riformulare l'articolo 6 laddove prevede che "Ogni socio ha diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta motivata al Consiglio Direttivo, essendo garantita la piena pubblicità delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti. I costi dell'eventuale riproduzione di documenti restano a carico dell'interessato"

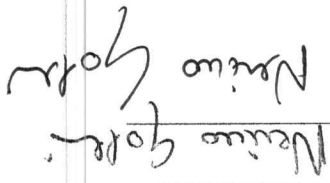
con la seguente formulazione

"Ogni socio ha diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo, essendo garantita la piena pubblicità delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti. La richiesta viene presentata mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con apposizione della data e firma per ricezione anche sulla copia a disposizione del richiedente. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato l'accesso ai libri sociali. La riproduzione dei documenti, con qualsiasi strumento realizzata, è vincolata all'impegno in capo all'istante di non utilizzare i dati personali ivi contenuti per finalità estranee all'esercizio di diritti/doveri associativi o per tutelare la propria posizione di associato o per tutelare la stessa associazione. I costi dell'eventuale riproduzione di documenti restano a carico dell'interessato".

PRESIDENTE



SEGRETARIO



La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

3) La disciplina delle assemblee è contenuta negli articoli 11 - 14. Ipotezzando che gli Uffici possano avere riscontrato difficoltà interpretative, si propone di modificare le disposizioni menzionate nei seguenti termini, ricollocando semplicemente in modo diverso i contenuti negli articoli:

ART. 11 - L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa approva il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario ed eventualmente il bilancio sociale; procede, attraverso consultazione elettorale, alla nomina dei consiglieri ed eventualmente dell'Organo di controllo, così come all'eventuale revoca dei relativi mandati e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati e sul diniego di ammissione; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea.

ART. 12 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le deliberare sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento occorre la maggioranza di cui all'art. 18 del presente statuto.

ART. 14 - La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del Codice civile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario.

Ogni socio può portare una sola delega.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

4) Il Decreto Legislativo 36/2021 ha introdotto una nuova disciplina della incompatibilità prevedendo che "1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Neuvo Gore
Neuvo Gore

Carlo Gore
Carlo Gore

Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Si rende pertanto necessario modificare l'attuale formulazione dell'articolo 15 "E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Associazioni Sportive che svolgano la stessa attività"

con la seguente formulazione

"E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e l'obbligo di verificare e rispettare qualsivoglia altra causa di incompatibilità introdotta dall'ordinamento o negli statuti e regolamenti degli organismi affilianti".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene quindi data lettura integrale dello statuto, allegato sotto la lettera B) come parte integrante del presente statuto e verificata la sussistenza dei requisiti di legge contemplati da:

1) Codice del terzo settore (CTS), anche con riferimento alle diverse indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro, ai fini del mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale;

2) Art. 90 della Legge 289/2002 e Decreto Legislativo 36/2021, così come modificato dal Decreto Legislativo 163/2022 ai fini del mantenimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica;

3) Art. 4 del DPR IVA ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti non commerciali di tipo associativo;

4) disposizioni del Codice civile in materia di associazionismo

Clausola statutaria	riferimento	Statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90 Art. 6 DLgs 36	1
Rinvio alle norme CONI	Delibera CONI	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in	Art. 90	10

PRESIDENTE

[Signature]

SEGRETARIO

[Signature]

SECRETARIO
Nesio Gola
Nesio Gola

PRESIDENTE
Gola
Gola

5

	Art. 7 DLgs 36		Durata dell'ente se prevista		
	5 CTS		Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale		
3	Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018		Individuazione delle azioni concrete con cui si realizzano le attività di interesse generale		
3	Art. 90		Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;		
3	Art. 7 DLgs 36		Indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica		
3	35 CTS		Indicazione dei destinatari delle attività		
4	6 CTS		Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale		
4	Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018		Individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito all'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale		
4	Art. 9 DLgs 36		Esercizio attività diverse da quelle sportive		
			SOCI E VOLONTARI		
6	21 CTS		Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori		
6	35 CTS		Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)		
6	35 CTS		Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro		
6	23 CTS		Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione		
6	23 CTS		Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)		
6	Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018		Divieto di prevedere termini superiori a 60 gg per l'accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione		
6	23 CTS		Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)		
6	23 CTS		Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono		

SECRETARIO
Nicola Galati
Nicola Galati

PRESIDENTE
Enrico Fenu
Enrico Fenu

6

ORGANI SOCIALI		
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	6
diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").		
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6,7
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA	6
Con riferimento agli associati minorenni, la clausola statutaria che attribuisce il diritto di voto all'associato maggiorenne deve essere accompagnata dall'espresso riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne	Ministero del Lavoro nota n. 1309/2019	6
Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,	art. 90	6,7
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA	6,7
Intramissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA	6
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	4 DPR IVA	6
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	6
Definizione del procedimento di accesso ai libri sociali	Indicazione degli Uffici	6
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.	Art. 24 cod.civ.	6
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetersi i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione		
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	7
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	7
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario



6	4 DPR IVA	Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	
11	4 DPR IVA	Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	
Non introdotta	24 CTS	Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	
6	24 CTS	Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	
6	4 DPR IVA	Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	
13	24 CTS	Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	
11	25 CTS	Competenze assemblea	
11	26 CTS	Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	
6	4 DPR IVA	Eleggibilità libera degli organi amministrativi	
	Ministero del Lavoro nota n. 18244/2021	Divieto di cooptazione (non è clausola obbligatoria ma vincolo sostanziale)	
Non prevista oltre alla clausola richiesta dal CONI	26 CTS	Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	
9	4 DPR IVA	Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	
Non esclusa	98 CTS	Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	
12	21 cod.civ.	Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.	
		Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	
12	Ministero del Lavoro Nota 6214/2020	Richiesti quorum dell'assemblea straordinaria rafforzati anche in seconda convocazione e sia con riferimento al quorum costitutivo che deliberativo	

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Nicola Gola

Enrico Fenu



SEGRETARIO
Nino Galea
Nino Galea

PRESIDENTE
Nino Galea
Nino Galea

8

15	26 CTS	Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
16	art. 90	L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
Non necessario	26 CTS	Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni
17	30 CTS	Disciplina dell'Organo di controllo
Non attribuito	30 CTS	Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo
Non attribuito	31 CTS	Revisione legale (per ragguaglio limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)
PATRIMONIO E BILANCIO		
8	8 CTS	Destinazione del patrimonio
10	8 CTS	Divieto distribuzione utili
10	4 DPR IVA	Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
9	13 CTS	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi
9, 15	art. 90	Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
Non necessario	13 CTS	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio
11, 15	14 CTS	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi
SCIoglimento		
18	21 CTS	Disciplina delle modalità di scioglimento
18	art. 90	Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione
Si rinvia al Codice civile	27 cod.civ.	Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
18	21 cod.civ.	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)
18	9, 21 CTS	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
18	4 DPR IVA	Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge		l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
---	--	---

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro in quanto le modifiche statutarie "hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative" (art. 82, comma 3, del DLgs 117/2017) e in regime di esenzione da imposta di bollo (82, comma 5, del DLgs 117/2017) essendo l'associazione già in possesso della qualifica di associazione di promozione sociale in virtù della Determina della Provincia di Modena n. 51 del 08/03/2011;
- 2) trasmissione del verbale e dello statuto, debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate, all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore a mezzo PEC *associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it*;
- 3) trasmissione del verbale e dello statuto, debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate, agli organismi sportivi affiliati ai fini dell'aggiornamento dei dati nel Registro delle attività sportive dilettantistiche e all'espletamento degli ulteriori adempimenti richiesti dall'ordinamento sportivo nonché agli Enti a cui l'associazione si affilia.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12.40, previa lettura ed approvazione del presente verbale e dell'allegato statuto e sottoscrizione di ogni relativa pagina da parte di segretario e presidente in duplice esemplare ai fini della registrazione dell'atto.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

SEGRETARIO

Nina Gatti
Nina Gatti

PRESIDENTE
Enrico Fassi
Enrico Fassi

Registrato il 28/12/2022

al n° 462

Corrisposti e

Caso

Firma su delega del Direttore Provinciale di Modena
Circoscrizione

STATUTO

Allegato B)

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice civile è costituita con sede in Modena, Via Don P. Fiorenzi n. 135, una società sportiva, quale associazione non commerciale, operante nei settori sportivo dilettantistico, ricreativo, sociale e culturale che assume la denominazione **"POLISPORTIVA MADONNINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE"** abbreviabile anche in: **"POLISPORTIVA MADONNINA ASD - APS"**.

Essa aderisce alle strutture Federate ARCI sia nazionali che locali obbligandosi ad adottarne la relativa tessera nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali e chiedere l'iscrizione in particolari albi. L'Associazione si conformerà alle norme, alle direttive, agli statuti e regolamenti interni sia del Coni che della Federazione sportive o enti di promozione sportiva a cui aderisce.

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

ART. 3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale rivolte ai soci, relativi famigliari e terzi:

a) l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche quali, a puro titolo esemplificativo, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive, corsa su strada, bigliardo sportivo/bocce, calcio, ciclismo, danze accademiche, danza sportiva, danza classica, danze internazionali, fitness, atletica leggera, e curare la gestione di impianti sportivi necessari per lo svolgimento delle citate attività;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, laboratori, convegni, laboratori anche esperienziali, momenti aggregativi;

c) realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e/o la realizzazione di laboratori esperienziali volti all'adozione di corretti comportamenti rispetto all'impatto ambientale e dell'associazione in quanto tale; svolgere attività finalizzate alla tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;

d) realizzare e collaborare alla realizzazione, anche in convenzione con gli enti pubblici, servizi di assistenza sociale di promozione sportiva, ricreativa e di accrescimento culturale nell'ambito di programmi socialmente utili;

e) effettuare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

ART. 4 - L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, a condizione che si configurino come strumentali e secondarie nel rispetto dei vincoli di Legge.

ART. 5 - Potranno essere costituiti autonomi gruppi di volontariato e sezioni sportive, con specifici ordinamenti interni, quali distinti soggetti di diritto con attività collegata alla Polivalente da rapporto di coordinazione, adesione e partecipazione.

SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone o enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli di Legge, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione così come nella gestione della vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni comunicando l'avvenuta accettazione all'interessato anche verbalmente. L'eventuale diniego dovrà viceversa essere comunicato, e debitamente motivato, per iscritto all'interessato affinché possa chiedere che sull'istanza si pronunci la prima assemblea utile.

Tutti i soci e gli associati sono invitati a partecipare alla vita associativa dell'ente, ed hanno pieno diritto di voto – dalla data di ammissione a condizione che la domanda sia trasmessa in data antecedente alla delibera di convocazione assembleare - particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democrazia dell'associazione e la sovranità assembleare. I soci e associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni hanno diritto di partecipare alle assemblee dove vengono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da chi sia da questi delegato.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

Ogni socio ha diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo, essendo garantita la piena pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti. La richiesta viene presentata mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con apposizione della data e firma per ricezione anche sulla copia a disposizione del richiedente. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato l'accesso ai libri sociali. La riproduzione dei documenti, con qualsiasi strumento realizzata, è vincolata all'impegno in capo all'istante di non utilizzare i dati personali ivi contenuti per finalità estranee all'esercizio di diritti/doveri associativi o per tutelare la propria posizione di associato o per tutelare la stessa associazione. I costi dell'eventuale riproduzione di documenti restano a carico dell'interessato. I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento e con effetto dalla data in cui tale volontà viene espressa al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio, per recesso così come per esclusione, implica la perdita della quota o contributo associativo essendo la stessa non trasmissibile, se non nei casi di morte, e non rivalutabile.

ART. 7 - I soci sono tenuti:

a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;



c) a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle proprie inclinazioni e disponibilità di tempo, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 8 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciati anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione, essendo il patrimonio associativo destinato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse dall'associazione ed è vietato, anche in forma indiretta, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione o riserve ad associati o amministratori e collaboratori.

ART. 9 - L'esercizio sociale si intende dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio o il rendiconto finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio o il rendiconto finanziario delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ART. 10 - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 11 - L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa approva il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario ed eventualmente il bilancio sociale; procede, attraverso consultazione elettorale, alla nomina dei consiglieri ed eventualmente dell'Organo di controllo, così come all'eventuale revoca dei relativi mandati e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati e sul diniego di ammissione; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea.

ART. 12 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le deliberazioni sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento occorre la maggioranza di cui all'art. 18 del presente statuto.

ART. 14 - La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.



L'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del Codice civile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario.

Ogni socio può portare una sola delega.

ART. 15- Il Consiglio direttivo, Organo amministrativo, è formato da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'ente.

Al Consiglio spetta:

1. accettare le domande di ammissione a soci o deliberare in merito al relativo diniego;
2. proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione del socio;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
4. predisporre eventualmente la proposta di programma annuale delle attività sportive e ricreative;
5. decidere l'importo della tessera sociale;
6. approvare i progetti di investimento o i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Associazione;
7. approvare le richieste dei prestiti bancari, dei mutui o di fidi per la gestione finanziaria della Associazione;
8. approvare i contratti per la fornitura di beni e servizi e la stipula dei contratti di affitto;
9. stipulare accordi con altre Associazioni sportive dilettantistiche per la gestione di impianti sportivi;
10. nominare i responsabili di eventuali commissioni di lavoro, in cui si articola la vita dell'Associazione;

11. approvare la stipula di contratti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori
12. approvare la stipula di contratti di consulenza con professionisti ed esperti;
13. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
14. provvedere alla sostituzione di membri del Consiglio direttivo che si sono dimessi, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;
15. redigere per tempo il bilancio annuale o il rendiconto finanziario ed eventualmente il bilancio sociale.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e l'obbligo di verificare e rispettare qualsivoglia altra causa di incompatibilità introdotta dall'ordinamento o negli statuti e regolamenti degli organismi affiliati

ART. 16 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; ove non abbia provveduto a designare persona diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità:

- la responsabilità della conservazione dei dati in base alla normativa in materia di tutela della riservatezza;

- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- la nomina di un avvocato per le questioni di carattere legale.



In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART. 17 - L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democrazia della struttura. In particolare, all'Organo di controllo, anche monocratico, spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale ed alle attività diverse svolte nonché alle attività di raccolta fondi, e, nel caso in cui sia approvato il bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- vigilare in merito alla circostanza che il patrimonio associativo sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 18 - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci e associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altro o altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi sentita l'Amministrazione preposta.

ART. 19 - Per quanto non previsto dal Presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

fr. Presidente
 fr. Amministratore



AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Modena
 Ufficio Territoriale di Modena
 Registrato il 28/12/2022
 al n° 2162
 Data 3
 Controfirmato e
 (Firma su delega per Direzione Provinciale di Modena)
 CARLO CACCIARI

fr. Segretario
 N. Gola